



Camera Penale Regionale Ligure

aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane



Addì 26 marzo 2014, il Direttivo della Camera Penale Regionale Ligure, convocato su mandato ricevuto all'unanimità da parte dell'Assemblea degli iscritti, riunita in convocazione straordinaria il giorno 18 marzo 2014, alla presenza di 59 Colleghi,

premessso quanto segue:

a seguito delle innumerevoli e quotidiane segnalazioni dei Colleghi, il Direttivo, di concerto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, aveva portato a formale conoscenza del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova l'ingravescente situazione in cui versa, fra gli altri, il servizio di rilascio delle certificazioni - relative all'iscrizione delle notizie di reato e all'assegnazione dei procedimenti penali che ad esse conseguono - previsto dall'art. 335 del codice di procedura penale.

Nella circostanza era stato evidenziato come tale disfunzione sia suscettibile di pregiudicare in concreto il diritto inviolabile alla difesa costituzionalmente garantito ad ogni cittadino.

Tale diritto, infatti, non si esplica soltanto nella fase processuale del procedimento ma - nell'ambito di un sistema accusatorio informato al principio della dialettica fra le parti (pubblica e privata) - deve trovare espressione sin dal momento in cui la notizia di reato perviene al Pubblico Ministero. A quest'ultimo, infatti, il difensore deve avere la possibilità di rivolgersi anche in via d'urgenza per tutelare la posizione del proprio assistito ogni qual volta il ritardo nell'interlocuzione con il magistrato ne possa compromettere se non vanificare facoltà e diritti riconosciuti dall'ordinamento.

Nella circoscrizione del Tribunale di Genova tutto ciò è allo stato compromesso dall'inaccettabile ritardo con cui il difensore è informato circa l'assegnazione del procedimento in cui si trova coinvolta la persona che già si è affidata alla sua tutela, avendo avuto concreta conoscenza di una notizia di reato a proprio carico dalla Polizia Giudiziaria se non addirittura attraverso il (corto) circuito mediatico.

L'istituto previsto dall'art. 335, comma III c.p.p., può soddisfare l'esigenza a cui è istituzionalmente preposto solo ove le informazioni richieste dal difensore siano rilasciate con lo stesso criterio dell'immediatezza che informa l'iscrizione della notizia

di reato da parte del Pubblico Ministro, diversamente è del tutto inefficace rispetto alla funzione difensiva.

Attualmente i ritardi nel rilascio delle certificazioni e/o informazioni da parte della Segreteria della Procura della Repubblica raggiungono anche tempi fra i 30 e 60 giorni e, ciò, nonostante ogni Avvocato sia dotato di un indirizzo di posta elettronica certificata che dovrebbe agevolare la funzionalità del servizio evitando l'affluenza personale allo sportello;

premesso altresì che

in ossequio ad una consolidata tradizione di confronto e cooperazione tra l'Avvocatura penale e i Responsabili degli Uffici Giudiziari genovesi, è stato sollecitato un incontro con il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova nello spirito e con l'obiettivo di concertare delle soluzioni al problema mediante l'attuazione di provvedimenti organizzativi concreti aderenti alla funzione dell'istituto previsto dall'art. 335 c.p.p.;

all'esito di tale incontro si è dovuto prendere atto, con rammarico, che le problematiche evidenziate non sarebbero risolvibili in ragione dell'attuale sistema informatico di cui è dotato l'Ufficio di Procura e delle carenze di organico che riguardano l'apparato amministrativo;

ritenuto che

le spiegazioni ricevute dal Procuratore della Repubblica non appaiono soddisfacenti e giustificate alla luce dell'imprescindibile esigenza di preservare ed assicurare l'esercizio del diritto di difesa attraverso i diversi strumenti che la legge assegna al ministero del difensore;

ritenuto altresì

che pochi giorni dopo il colloquio intervenuto con il Procuratore della Repubblica è stato affisso presso la segreteria dell'Ufficio un avviso rivolto ai difensori e ai cittadini contenente disposizioni ulteriormente limitative dell'accesso ai servizi giudiziari gestiti dal personale amministrativo;

considerato

che la funzione difensiva non può essere sacrificata o mortificata sull'altare di pretese disfunzioni organizzative rispetto alle quali l'avvocatura penale genovese ha più volte manifestato la disponibilità nella ricerca di concrete soluzioni del problema,

delibera

nel rispetto del Codice di Autoregolamentazione dell'Astensione dalle Udienze degli Avvocati, l'astensione dalle udienze e da ogni altra attività nel settore penale nell'ambito della Circostrizione del Tribunale di Genova, nelle giornate del 6 e 7 maggio 2014;

dispone

la comunicazione della presente delibera al Ministero della Giustizia, alla Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali, al Presidente della Corte di Appello di Genova, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova, al Presidente del Tribunale di Genova, al Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Genova, al Coordinatore dell'Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Genova, al Presidente della Sezione di Sorveglianza del Tribunale di Genova, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Genova, al Presidente del Tribunale dei Minorenni di Genova, al Coordinatore dei Giudici di Pace di Genova, al Consiglio Nazionale Forense, al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Genova, alla Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane, al Presidente della Giunta Sezionale dell'Associazione Nazionale Magistrati, agli organi di informazione.

Per il Direttivo della Camera Penale Regionale Ligure:

Il Presidente

Avv. Vittorio Pendini

Il Segretario

Avv. Stefano Pellegrini